

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1980

relativa alla conclusione di accordi di autolimitazione con l'Argentina, l'Australia, la Nuova Zelanda e l'Uruguay nel settore delle carni ovine e caprine

(80/982/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Commissione ha iniziato negoziati con taluni paesi terzi fornitori di carni ovine e caprine o di animali vivi delle specie ovina e caprina, in vista della conclusione di accordi di autolimitazione delle loro esportazioni verso la Comunità ;

considerando che la Commissione ha raggiunto un accordo con l'Argentina, l'Australia, la Nuova Zelanda e l'Uruguay ;

considerando che tali accordi rendono possibile l'effettuazione degli scambi in maniera compatibile con il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione,

DECIDE :

*Articolo 1*

1. Sono approvati, a nome della Comunità economica europea, gli accordi in forma di scambio di

lettere sul commercio di carni ovine e caprine con i seguenti paesi :

- Argentina,
- Australia,
- Nuova Zelanda,
- Uruguay.

2. I testi degli accordi sono allegati alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità economica europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1980.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

C. NEY